

U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 47 Del 02/09/2020

[illegible]

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUTO PROPRIA, SOSTENUTE DAI DIPENDENTI IN CARICO ALLA U. O. C. PREVENZIONE E PROTEZIONE , PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AI MEDICI COMPETENTI, A COMPIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2020.

PUBBLICAZIONE		ESECUITIVITA'	
<u>AFFISSIONE ALBO</u>	<u>RELATA</u>	<u>ORDINARIA</u>	<u>IMMEDIATA</u>
La presente determinazione dirigenziale è pubblicata, a cura del Dirigente della U.O.C. che l'ha adottata, all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal _____ e vi permarrà per 15 giorni consecutivi. Il Dirigente U.O.C. IROLLO ALFREDO	La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell' Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione Il Dirigente U.O.C. IROLLO ALFREDO	La presente determinazione dirigenziale ha efficacia a decorrere dal _____ Il Dirigente U.O.C. IROLLO ALFREDO	La presente determinazione dirigenziale, per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva. Il Dirigente U.O.C. IROLLO ALFREDO

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente responsabile della predetta U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 ed al Regolamento aziendale, in materia di protezione dei dati personali, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 17 Gennaio 2018, redatto in conformità alle prescrizioni del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario A.S.L. Napoli 3 sud n. 237 del 12 giugno 2009.

Premesso:

- che, nell'ambito dell'autonomia organizzativa demandata dall'Azienda nei confronti dei singoli Dirigenti Responsabili dell'Unità e Strutture territoriali, con l'obbligo posto in capo agli stessi in ordine alla gestione delle risorse umane e l'ottimizzazione delle risorse strumentali e tecnologiche a disposizione, al fine di assicurare una risposta produttiva che rispetti gli standard di efficacia ed efficienza;
- che, in osservanza ed in virtù degli Atti dispositivi della Direzione Generale, la Dirigenza Aziendale veniva demandata all'adozione di tutti quei Provvedimenti amministrativi, ritenuti coerenti con l'assunzione della responsabilità giuridica e patrimoniale, prevista dalle norme di legge vigenti;
- che, la dipendente " Collaboratore Sanitario Infermiere Professionale", dipendente di ruolo dell'ASL NA3 Sud, matricola 407400, è stata incaricata di collaborare con i Medici Competente addetti alla Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.;
- che, la Sorveglianza Sanitaria viene effettuata presso tutte le Sedi dell'ASL NA 3 Sud;

Considerato:

- la palese esigenza di assegnare alla UOS Sorveglianza Sanitaria una figura Professionale Sanitaria, al fine di coadiuvare le attività dei Medici Competenti;
- la carenza di figure Professionali Sanitarie Infermiere, nelle more di eventuali assegnazione di personale con tale qualifica, l'incarico di coadiuvare le attività dei Medici Competenti viene assegnato al Collaboratore Sanitario Infermiere Sig.ra Brancaccio Anna Maria;
- che, la dipendente Brancaccio Anna Maria per disposizioni Aziendali deve garantire la propria collaborazione ai Medici Competenti, incaricati della sorveglianza Sanitaria Aziendale, con continui spostamenti per raggiungere le varie Sedi Aziendali;
- che, per poter svolgere con tempestività le attività di cui all'incarico, l'utilizzo del mezzo proprio risulta indispensabile;

Valutato:

- che, alla dipendente in qualità di CSPI, sono stati assegnati compiti di verifica, controllo, salvaguardia e conservazione della documentazione sanitaria, pianificazione sia delle visite mediche dei lavoratori che di eventuali sopralluoghi presso le varie Sedi Aziendali;
- che, stante i motivi innanzi espressi, al fine di rendere efficace ed efficiente tale collaborazione, la dipendente in qualità di CSPI matricola 407400, è stata autorizzata all'utilizzo del proprio mezzo, per motivati spostamenti tra le varie Sedi Aziendali e l'UOS di Sorveglianza Sanitaria in Sorrento;

Visto:

- la Circolare MEF. N. 36 del 22/10/2010, che chiarisce il significato da attribuire all'espressione "compiti ispettivi" intendono come tali anche l'attività svolta da soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo;
- le Sentenze n° 182/2011, n° 139/2012 e n° 173/2012 della Corte Costituzionale;
- la Sentenza della Corte dei Conti della Regione Basilicata n° 39/2010 PAR parere n. 3/2013 e n. 61/2013 PAR parere n° 6/2013;
- che, i citati pronunciamenti, ritengono legittimi i provvedimenti delle Amministrazioni Pubbliche di estendere il pagamento del rimborso spese col costo di 1/5 della benzina anche al personale con compiti non prettamente ispettivi, ma anche di verifica e controllo. In particolare, le Aziende Sanitarie che sono dotate di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, possono riconoscere, laddove si presentino casi di inefficienza per l'uso del mezzo pubblico, rimborsi spesa col valore di 1/5 della benzina per chilometro percorso;

Tenuto conto:

- che, i compiti svolti dalla dipendente matricola 407400, in qualità di Collaboratore Sanitario Professionale Infermiere, possono ragionevolmente essere corrispondenti a quella di verifica e controllo di cui alla suddetta circolare, n. 36 del 22/10/10, stante che, è esclusa l'applicazione del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/10;

Riscontrato:

- che, tale dipendente ha prodotto i prospetti riepilogativi, delle spese di viaggio sostenute per l'utilizzo del proprio mezzo, riferiti al mese di Agosto 2020 al fine di espletare le attività istituzionali, per complessivi € **143,10** costi quantificati al valore di 1/5 della benzina per chilometro percorso, come da prospetti in allegato che forma parte sostanziale e integrante del presente atto;
- che, gli atti giustificativi a corredo della presente determina sono in possesso di questo Servizio, a disposizione di eventuali controlli;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- di prendere atto, della regolare attuazione del servizio esterno, del valore delle indennità e dei rimborsi previsti;
- di prendere atto, del valore delle indennità e dei rimborsi spese, sostenute dalla dipendente "Collaboratore Sanitario Infermiere" matricola 407400, riferite al mese di Agosto 2020 per complessivi € **143,10**, tale costo è comprensivo di pedaggi autostradali e parcheggi, come da prospetti in allegato, che formano parte sostanziale e integrante del presente atto;
- di liquidare le spettanze del rimborso chilometrico pari ad € **143,10** alla dipendente innanzi menzionata, matricola 407400, costi sostenuti per l'espletamento della Sorveglianza Sanitaria per attività di collaborazione ai Medici Competenti ;
- di dare atto, che il rimborso come sopra determinato, scaturisce dall'applicazione della Circolare MEF n. 36 del 22/10/2010, che esclude dalle disposizioni di cui al D. L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/10, i compiti ispettivi intendono come tali le attività svolte dai soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo, come nella fattispecie svolte dai dipendenti in questione;
- di dare atto, infine, che in conseguenza delle citate sentenze; Corte Costituzionale n° 182/11, Corte Costituzionale n° 130/10, Corte Costituzionale n° 173/12, Corte dei Conti della Regione Basilicata n° 39/10 PAR n. 3/2013 e n. 61/2013 PAR parere n. 6/2013, si evince con chiarezza che l'Amministrazione Pubblica, in particolare l'Azienda Sanitaria Locale, in quanto dotata di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, può riconoscere, laddove si presentino casi di inefficienza per l'uso del mezzo pubblico, rimborsi spesa col valore di 1/5 della benzina per chilometro percorso;
- di dare atto, al servizio GRU di liquidare sulle competenze stipendiali del Collaboratore Sanitario matricola 407400, l'importo innanzi menzionato, con resoconto sul prospetto allegato quale parte sostanziale e integrante del presente atto;
- di imputare le relative spese sul capitolo n. 502020180 del bilancio corrente;
- di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente;

Alla stregua della istruttoria svolta si attesta la regolarità e la legittimità tecnica ed amministrativa della presente determinazione dirigenziale.

Il sottoscritto dirigente responsabile provvederà a curare ogni adempimento relativo alla esecuzione della presente determinazione, che viene resa immediatamente esecutiva, nonché alla pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio Informatico.

**Sottoscritta dal Direttore del Servizio
(IROLLO ALFREDO)
con firma digitale**

Allegati:

- 1) Tabelle riepilogative delle indennità chilometriche mese di Agosto 2020.